

Commento alla prima revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici

1.1 Situazione iniziale

Le prime esperienze pratiche maturate con il nuovo diritto in materia di prodotti chimici evidenziano la necessità di correggere o precisare alcuni punti dei testi della normativa al fine di migliorare la chiarezza del diritto come pure la leggibilità. Occorre inoltre aggiornare il diritto svizzero conformemente all'evoluzione registrata dal diritto europeo dall'entrata in vigore della nuova legislazione sui prodotti chimici.

1.2 Commento ai singoli articoli

1.2.1 Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

capoverso 4

In conformità con la terminologia utilizzata nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, art. 35 segg., RS 817.02) il termine «cosmetici» è stato sostituito da «prodotti cosmetici».

1.2.2 Articolo 2 Definizioni

capoverso 2 lettera d

Concerne soltanto il tedesco.

1.2.3 Articolo 7 Obblighi fondamentali

capoverso 1

Vista la portata generale dell'affermazione «secondo le prescrizioni della presente ordinanza» si rinuncia alla precisazione «ove necessario».

1.2.4 Articolo 12 Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute

L'ordinanza sui prodotti chimici rinvia ora alla seconda modifica della direttiva 1999/45/CE (direttiva 2006/8/CE), in cui si definisce la classificazione delle frasi R per i preparati cancerogeni, mutageni e/o tossici per la riproduzione. Occorre inoltre adeguare alcuni limiti specifici di concentrazione per i componenti pericolosi per l'ambiente (N con R50 o R50/53) ai valori per le concentrazioni delle sostanze classificate ufficialmente. La classificazione e l'etichettatura di determinati preparati ne risultano pertanto modificate.

1.2.5 Articolo 17 Eccezioni all'obbligo di notifica

capoverso 2

Il rinvio all'articolo 19, modificato per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 19 capoverso 2, si riferisce unicamente all'articolo 19 capoverso 1.

1.2.6 Articolo 19 Descrizione tecnica

capoverso 2

Nel caso particolare in cui una sostanza è stata notificata oltre dieci anni prima nell'Unione europea, un'impresa ha la possibilità di notificarla di nuovo senza dover acquistare i diritti e la documentazione dal primo notificante.

Onde permettere la commercializzazione di tale sostanza in Svizzera senza esigere la ripetizione dei test, in particolare su vertebrati, le autorità devono poter rinunciare alla documentazione completa sulla notifica e fondare la loro valutazione su un riassunto valido dei test effettuati. Il notificante deve comprovare di non potersi procurare gli incarti presso il primo notificante nemmeno verso pagamento.

1.2.7 Articolo 31 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all'obbligo di notifica

capoverso 2 lettera b

Il rinvio all'articolo 19, modificato per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 19 capoverso 2, si riferisce unicamente all'articolo 19 capoverso 1.

1.2.8 Articolo 35 Natura degli imballaggi

capoverso 3

Le prescrizioni svizzere sono state adeguate alle pertinenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE che non distinguono tra imballaggi interni e imballaggi esterni (le prescrizioni sull'etichettatura contemplano tale distinzione).

1.2.9 Articolo 36 Struttura degli imballaggi

lettera c

In conformità con la terminologia utilizzata nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, art. 35 segg., RS 817.02) il termine «cosmetici» è stato sostituito da «prodotti cosmetici».

1.2.10 Articolo 37 Prescrizioni particolari

capoversi 1 e 2

Nelle pertinenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE si distingue tra imballaggio e contenitore. Un imballaggio può, ad esempio, essere una scatola di cartone nella quale sono riposti dei contenitori. Evidentemente questa scatola non deve recare una chiusura a prova di bambino. Le prescrizioni svizzere sono state adeguate in tal senso.

capoverso 4

I rinvii sono stati modificati secondo il diritto CE.

1.2.11 Articolo 41 Etichettatura di nuove sostanze non ancora completamente sottoposte a test

Il rinvio all'articolo 19, modificato per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 19 capoverso 2, si riferisce unicamente all'articolo 19 capoverso 1.

1.2.12 Articolo 47 Esecuzione dell'etichettatura

capoverso 1

In conformità con le pertinenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE ogni imballaggio deve essere etichettato.

capoverso 3

Dev'essere, ad esempio, possibile etichettare in una sola lingua nazionale o in inglese un preparato (ad es. colore) fabbricato appositamente per un privato previa intesa con quest'ultimo. Ciò deve essere possibile anche nel caso in cui i prodotti sono venduti sciolti in farmacie e drogherie. Dato che l'articolo 70 capoverso 3, rinviando all'articolo 47, colma una lacuna in merito all'obbligo dell'etichettatura per i commercianti, il capoverso 3 non si limita più solo alla fornitura da parte del fabbricante.

1.2.13 Articolo 48 Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto

capoverso 1

Le prescrizioni sono state adeguate in modo tale che non si debba, ad esempio, apporre una nuova etichetta su tutti i pacchi delle palette condizionate con pellicole di plastica a ogni passaggio di mano. Basta garantire che i singoli imballaggi siano etichettati correttamente dopo la rimozione della pellicola.

capoverso 2

Le disposizioni di cui all'articolo 24 capoverso 6 lettera b della direttiva 67/548/CEE sono state recepite nel diritto svizzero.

capoverso 3

La responsabilità per la correttezza dell'etichettatura incombe al fabbricante anche se si applicano le possibilità giuste il capoverso 1. Egli deve, ad esempio, garantire mediante contratti di fornitura che la persona giuridica che rimuove la pellicola di plastica etichetti subito correttamente i singoli imballaggi.

1.2.14 Articolo 50 Eccezioni

capoverso 2

Le disposizioni di cui all'allegato VI numero 8.4 della direttiva 67/548/CEE sono state recepite nel diritto svizzero.

1.2.15 Articolo 59 Informazioni ulteriori

capoverso 1 lettere g e h

Il rinvio all'articolo 19, modificato per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 19 capoverso 2, si riferisce unicamente all'articolo 19 capoverso 1.

1.2.16 Articolo 64 Contenuto dell'annuncio

capoverso 2

La disposizione è stata completata dalla precisazione «la prevista quantità annuale immessa sul mercato».

1.2.17 Articolo 65 Annuncio esaustivo

capoverso 4

La disposizione è stata completata dalla precisazione «la quantità immessa sul mercato».

1.2.18 Articolo 67 Modifiche

capoverso 2

La disposizione è stata completata dalla precisazione «la quantità immessa sul mercato».

1.2.19 Articolo 68 Forma particolare dell'adempimento dell'obbligo di annuncio

Abrogazione della lettera b

La scheda dei dati secondo il numero 5 capoverso 1 dell'allegato 2.1 e il numero 5 capoverso 1 dell'allegato 2.2 ORRPCchim non adempie tutti i criteri di un annuncio. In particolare, mancano importanti indicazioni quali la classificazione e l'etichettatura del preparato o lo stato della materia. Visto che sia per il notificante sia per l'autorità il completamento di tali informazioni risulterebbe più oneroso della compilazione di un normale annuncio, si è deciso di stralciare l'eccezione.

1.2.20 Articolo 69 Eccezioni all'obbligo di annuncio

lettera d

Dato che possono essere utilizzati nella produzione di derrate alimentari, agenti terapeutici e alimenti per animali, anche i preparati devono essere esonerati dall'obbligo di annuncio.

1.2.21 Articolo 70 Rispetto delle indicazioni del fabbricante

capoverso 3

Finora non esistevano disposizioni sulle modalità che il commerciante doveva seguire per l'etichettatura di sostanze e preparati che forniva, ad esempio, in un imballaggio diverso da quello originale. La nuova disposizione colma questa lacuna. Al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto, va indicato il nome del commerciante invece che il nome del fabbricante, dato che quest'ultimo può difficilmente sapere cosa viene fornito in altri imballaggi. La responsabilità per la correttezza dell'etichettatura incombe al commerciante.

1.2.22 Articolo 72 Custodia

capoverso 1^{bis}

Le disposizioni sulla custodia, finora applicate solo ai preparati e alle sostanze particolarmente pericolosi (art. 77 cpv. 2), sono ora estese anche alle sostanze e ai preparati pericolosi. Dato che le condizioni definite all'articolo 35 sono in linea di massima valide anche per gli imballaggi di sostanze e preparati pericolosi, non è necessario un rinvio specifico. Non è nemmeno necessario precisare che gli imballaggi non devono suscitare la curiosità dei bambini né ingannare i consumatori, dato che le sostanze e i preparati vengono semplicemente custoditi e, pertanto, non sono venduti al pubblico. Evidentemente, non appena le sostanze e i preparati pericolosi sono venduti, vanno osservate le pertinenti prescrizioni d'imballaggio. Lo stesso vale per le disposizioni sulle chiusure a prova di bambino e le indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto.

1.2.23 Articolo 77 Custodia

capoverso 2

V. commento all'articolo 72 capoverso 1^{bis}.

1.2.24 Articolo 78 Esclusione del servisol

capoverso 1

Le prescrizioni sono state precisate in modo tale da escludere il servisol per le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi solo per i privati, mentre rimane ammesso per coloro che ne fanno uso a scopo professionale o commerciale. La possibilità del servisol rimane esclusa in via generale per le sostanze e i preparati destinati all'autodifesa nell'intento di agevolare la rintracciabilità nel caso di un'inchiesta di polizia. Questa scelta consente inoltre di evitare che nei negozi per professionisti o commercianti gli spray al pepe vengano, ad esempio, esposti per la vendita in servisol proprio davanti alla cassa.

1.2.25 Articolo 79 Limitazioni della fornitura

capoverso 2

Le prescrizioni sono state precisate in modo tale da essere applicabili esclusivamente per il settore commerciale e non per quello privato.

1.2.26 Articolo 80 Obblighi particolari concernenti la fornitura

capoversi 2 e 3

Sostituendo il passaggio «consegnare all'acquirente una scheda di dati di sicurezza» con «al pubblico» si migliora la comprensibilità del capoverso.

capoverso 3^{bis}

La vendita per corrispondenza è un canale di distribuzione importante per gli spray al pepe e va consentita come finora. L'invio deve tuttavia essere raccomandato e recare l'indicazione «da consegnare personalmente» (come finora).

1.2.27 Articolo 81 Conoscenze specifiche per la fornitura

capoverso 1

Sostituendo il passaggio «consegnare all'acquirente una scheda di dati di sicurezza» con «al pubblico» si migliora la comprensibilità del capoverso.

1.2.28 Articolo 95 Verifica del controllo autonomo

capoverso 7

In conformità con la terminologia utilizzata nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, art. 35 segg., RS 817.02) il termine «cosmetici» è stato sostituito da «prodotti cosmetici».

1.2.29 Articolo 102 Decisioni delle autorità esecutive cantonali

Se sono invitate a prelevare dei campioni, le autorità cantonali devono poter adottare delle decisioni.

1.2.30 Articolo 107 Notifica di nuove sostanze

capoverso 2

Si precisa che devono essere presentati dati aggiornati. Sono stati completati i rinvii di cui alla lettera a.

1.2.31 Articolo 109 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e per preparati

capoverso 1

La disposizione vigente era incompleta ed è stata corretta.

capoverso 2

La disposizione è stata completata con la precisazione «la quantità immessa sul mercato».

1.2.32 Articolo 110a Modifica dei criteri di classificazione o di etichettatura

La revisione della presente ordinanza tiene conto delle modifiche delle direttive europee, al fine di garantire l'armonizzazione tra la normativa svizzera sui prodotti chimici e il diritto europeo. Tali modifiche possono interessare i criteri di classificazione o di etichettatura e, di riflesso, ripercuotersi sull'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato. È pertanto necessario definire un periodo di transizione, durante il quale gli imballaggi esistenti possono ancora essere commercializzati. Il termine di un anno corrisponde a quello prescritto per le modifiche della classificazione ufficiale di una sostanza (art. 4 dell'ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze, RS 813.112.12).

I periodi di transizione per i biocidi e i prodotti fitosanitari, per i quali le ordinanze fanno riferimento agli articoli dell'OPChim in materia di classificazione e etichettatura, sono disciplinati nelle ordinanze pertinenti.

1.3 Commento agli allegati

1.3.1 Allegato 1: Etichettatura di sostanze e preparati

1.2 Attribuzione dei simboli e delle indicazioni di pericolo

capoverso 3 lettera c

La presente disposizione è stata completata in conformità con le pertinenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

2 Rischi specifici

2.1 Frasi R semplici & 2.2 Combinazioni delle frasi R

Le frasi R semplici e le combinazioni di frasi R qui appresso sono state adeguate a quelle contenute nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE:

R 11	Facilmente infiammabile
R 12	Estremamente infiammabile
R 18	Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/facilmente infiammabili
R 53	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R 36/37/38	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R 50/53	Molto tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti nocivi per l'ambiente acquatico
R 51/53	Tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può avere effetti nocivi per l'ambiente acquatico
R 52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare

2.4 Scelta delle frasi R

Affinché non si creino ostacoli al commercio, le disposizioni sono state adeguate integralmente a quelle della direttiva 67/548/CEE (allegato VI numero 7.4). Di conseguenza, è stato modificato anche il titolo.

2.5 Eccezioni

Le disposizioni sono state interamente adeguate alla direttiva 1999/45/CE (art. 10 numeri 2.5 e 4).

3 Consigli di prudenza

3.1 Frasi S semplici & 3.2 Combinazioni delle frasi S

Le frasi S semplici e le combinazioni di frasi S qui appresso sono state adeguate a quelle contenute nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE:

S 26	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S 56	Smaltire questo prodotto e i relativi contenitori in un punto di raccolta dei rifiuti pericolosi o speciali
S 59	Chiedere informazioni al fabbricante/fornitore per il ricupero/riciclaggio
S 60	Questo prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
S 63	In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo
S 20/21	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
S 27/28	In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi la pelle immediatamente e abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)

3.4 Eccezioni

Le disposizioni sono state interamente adeguate alla direttiva 1999/45/CE (art. 10 numero 4).

4 Dichiarazione delle sostanze pericolose di un preparato

V. commento all'articolo 12.

5.4 Preparati contenenti cloro attivo

È stata staccata la precisazione «che sono offerti nel commercio al minuto» perché superflua.

5.6 Preparati sotto forma di aerosol

La disposizione è stata completata con il rinvio all'articolo 9a della direttiva 75/324/CEE.

5.7 Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante

La formulazione è stata adeguata a quella di cui alle cifre 5.13 e 5.14.

5.11 Preparati pericolosi venduti al pubblico

capoverso 1

L'elenco delle frasi S è superfluo e viene stralciato, dato che il numero 3.3 prescrive nel dettaglio le frasi S da indicare.

capoverso 2

Le disposizioni sono state integralmente adeguate a quelle della direttiva 1999/45/CE (allegato V lett. A numero 1.2). Conformemente all'articolo 47 le istruzioni per l'uso devono essere redatte in due lingue ufficiali.

6 Etichetta con i simboli di pericolo e le indicazioni sui rischi particolari

Le disposizioni sono state interamente adeguate alla direttiva 67/548/CEE (art. 24).

1.3.2 Allegato 2: Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza

Numero 1 lettere c e d

In Svizzera va indicato il fabbricante quale persona responsabile per l'immissione sul mercato. Le disposizioni sono state precisate in questo senso.

Numero 2 Nota a piè di pagina

V. commento all'articolo 12.

1.4 Ripercussioni

Le modifiche, gli adeguamenti e i complementi proposti non comportano ripercussioni finanziarie né per i fabbricanti di prodotti chimici né per le autorità esecutive. Aumentano semplicemente la sicurezza del diritto e garantiscono l'armonizzazione con il diritto europeo in materia di prodotti chimici.